



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 17 ottobre 2014, n. 316

D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.- Procedura di VIA per progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di 18 MW in località Givoni - Renella, nel Comune di Castellaneta (TA), proposto dalla E.In. Energie Innovative srl. con sede legale in C.So G.B. Vico, 64 83046 Lacedonia (AV); Cod. AU-E/198/2007- VIA_ASSN589.

L'anno 2014 addì 17 del mese di ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA/VAS, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 31/07/2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

La E.In. Energie Innovative srl, in qualità di proponente, con nota del 6/02/2013, acquisita al prot. n. 1414 del 8/2/2013, formulava istanza di VIA con riferimento al parco eolico in oggetto, allegando elaborati allo scopo;

l'Ufficio VIA/VAS con nota prot. n. 3336 del 3/4/2013 formulava richiesta di integrazioni documentali al fine del perfezionamento dell'istanza;

il proponente depositava le integrazioni richieste, allegandole a nota acquisita al prot. n. 5080 del 27/5/2013;

l'Ufficio scrivente chiedeva alle autorità competenti in materia ambientale, con nota prot. n. 7221 del 19/7/2013, di esprimere il proprio parere nei termini di legge;

con nota del 23/09/2013, acquisita al prot. n. 9324 del 4/10/2013, ARPA Puglia depositava espressione di non compatibilità dell'intervento sul piano ambientale;

il Servizio Regionale di Tutela delle Acque, con nota del 10 ottobre 2013, acquisita al prot. n. 10026 del 25/10/2013, in merito al progetto in epigrafe riferiva di aver già espresso parere e, all'uopo, inoltrava proprio modulo parere, compilato alla data del 6 maggio 2012, in seno alla Conferenza dei Servizi per l'Autorizzazione Unica;

l'Autorità di Bacino, con pec del 10/10/2013, acquisita al prot. n. 10015 del 25/10/2013, procedeva a richiedere documentazione integrativa per l'espressione del proprio parere di competenza.

ARPA Puglia provvedeva a trasmettere con pec del 9 giugno 2014, acquisita al prot. n. 5549 del 10/6/2014, il proprio parere istruttorio, ritenendo il progetto in esame "non compatibile sul piano ambientale";

il Comitato Regionale per la VIA si esprimeva sull'iniziativa in oggetto nell'ambito della seduta del 24/6/2014, pronunciando parere non favorevole, trasmesso all'Ufficio VIA/VAS con nota acquisita al prot. n. 6178 del 27/6/2014, acquisiti i seguenti pareri acquisiti pertanto allo stesso prot. n. 6178 del 27/6/2014:

- Provincia di Taranto, Settore Ecologia ed Ambiente, Servizio valutazione di Impatto Ambientale, depositato il 24/6/2014, ove si afferma che “l'intervento è ritenuto non compatibile dal punto di vista ambientale”;
- Provincia di Taranto, Settore Ecologia ed Ambiente, Servizio valutazione di Incidenza: “per quanto attiene la possibile Incidenza Ambientale del parco eolico in progetto sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000, si ritiene di esprimere un giudizio sfavorevole”.
- ARPA Puglia- Direzione scientifica: “si ritiene il progetto non sia compatibile sul piano ambientale e per cumulo con gli altri impianti già autorizzati ovvero che l'iniziativa si inserisca in un territorio già considerevolmente impegnato da tale tipologia di impianti”

Inoltre l'Autorità di Bacino della Puglia con nota 7734/2014 acquisita al prot. n. 6157 del 26/6/2014 segnalava che, a fronte della richiesta di integrazioni di cui alla propria precedente comunicazione, rimasta disattesa, “il parere della scrivente Autorità è da intendersi negativo per i tratti stradali (da realizzare e/o adeguare) e di cavidotto che interferiscono con le aree soggette ai vincoli di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI”.

Considerato che:

con nota prot. n. 6657 del 16/7/2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS indicava per il giorno 31/07/2014 una Conferenza di Servizi al fine di prendere atto del parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 27/05/2014; alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni/Enti interessati pervenuti nell'ambito del procedimento di V.I.A..

Nella succitata Conferenza la Società non opponeva proprie osservazioni al parere del Comitato VIA, chiedendo per la consegna delle proprie controdeduzioni ulteriore tempo, in aggiunta a quello già assegnatole ai sensi dell' art. 15 comma 3 L.R. 4/2014.

Nella stessa sede venivano recepiti e discussi i seguenti ulteriori pareri:

- nota Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/1008 acquisita al prot. n. 7522 del 19/8/2014: parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P;
- nota Autorità di Bacino per la Puglia ricevuta a mezzo pec del 30/7/2014 ed acquisita al prot. n. 7525 del 19/8/2014, con la quale lo stesso ente, richiamando precedente nota istruttoria in atti proprio prot. n. 7734 del 20/6/2014, effettuava ulteriori precisazioni, affinché fossero menzionate nel verbale di Conferenza.

Con nota prot. n. 7932 dell' 11/09/2014, l'Ufficio VIA/VAS provvedeva a inviare alla società proponente preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., per il procedimento in epigrafe;

La società presentava osservazioni al preavviso di diniego, unitamente a documentazione tecnica in allegato, con nota acquisita al prot. n. 8558 del 30/09/2014, successivamente oggetto di istruttoria da parte del Comitato regionale per la VIA in data 14/10/2014, riconvocato allo scopo.

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A. nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 14.10.2014, trasmesso all'Ufficio VIA/VAS con nota acquisita al prot. n. 6178 del 27/06/2014 riferisce, in particolare, che: “la valutazione di incidenza ha avuto esito negativo a causa della localizzazione dell'impianto nella zona tampone di aree protette (aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità) e l'impatto che risulta insostenibile da parte dell'ecosistema si riferisce soprattutto all'avifauna, pertanto, appare assolutamente poco pertinente il riferimento alla minima sottrazione di suolo a danno di specie faunistiche e microfaunistiche terrestri. Tuttavia, relativamente

agli impatti sulle specie faunistiche terrestri non può non evidenziarsi il cumulo degli impatti dovuti alla compresenza di impianti FER (fotovoltaico a terra), alcuni distanti poche centinaia di metri dall'impianto proposto [...] Si fa rilevare come l'impatto della frammentazione è accusato sia su scala funzionale-ecologica che su scala spaziale-geografica, fondendosi nella cosiddetta "ecologia di paesaggio" a livello di tessuto territoriale [...] (ed infine) "Considerato tutto quanto sopra, evidenziata l'alta sensibilità ambientale dell'area, visti i pareri pervenuti, il Comitato di Impatto Ambientale conferma il giudizio sfavorevole di compatibilità ambientale al progetto proposto".

TUTTO CIO' PREMESSO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 24/6/2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 31/07/2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii. (nota prot. n. 7932/2014), la società proponente ha trasmesso controdeduzioni con nota prot. n. 8558 del 30/09/2014;

ACQUISITO il parere finale reso dal Comitato Regionale per la V.I.A in data 14/10/2014 anch'esso allegato al presente atto a costituirne parte integrante, viste le controdeduzioni e i pareri pervenuti.

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri resi dal Comitato regionale per la VIA in data 24/6/2014 e in data 14/10/2014 e alle risultanze della conferenza di servizi del 31/7/2014, visti altresì i pareri pervenuti, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Castellaneta (TA) in località Givoni - Renella, di potenza complessiva pari a 18 MW; proponente: E.In. Energie Innovative srl. con sede legale in C.So G.B. Vico, 64 83046 Lacedonia (AV)

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellaneta (TA), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
